

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 19

giovedì, 13 aprile 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	3
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI	4
LEGGE REGIONALE 28 marzo 2023, n. 14 Disposizioni di attuazione dell'articolo 34 bis dello Statuto. Modifiche alla l.r. 1/2009.	4
LEGGE REGIONALE 28 marzo 2023, n. 15 Disposizioni di attuazione degli articoli 14 e 34 bis dello Statuto. Modifiche alla l.r. 3/2009.	12
LEGGE REGIONALE 29 marzo 2023, n. 16 Nuove disposizioni finalizzate al conseguimento dei valori limite per il materiale particolato PM10 e il biossido di azoto NO2, previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente. Modifiche alla l.r. 74/2019.	21
SEZIONE III	32
REGOLAMENTI INTERNI DEGLI ORGANI REGIONALI	33
Consiglio Regionale	
REGOLAMENTO INTERNO, n. 34 Disposizioni di attuazione dell'articolo 14 dello Statuto. Modifiche al regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale).	33

SEZIONE

I



Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2023, N. 14

**Disposizioni di attuazione dell'articolo 34 bis dello Statuto.
Modifiche alla l.r. 1/2009.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all'articolo 40 della l.r. 1/2009
- Art. 2 - Responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all'articolo 41 della l.r. 1/2009
- Art. 3 - Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all'articolo 42 della l.r. 1/2009
- Art. 4 - Personale delle strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 1/2009
- Art. 5 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 34 bis dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 2 della legge statutaria regionale 17 giugno 2022, n. 20 (Modifiche e integrazioni allo Statuto in materia di Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale e di composizione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale) ha inserito l'articolo 34 bis nello Statuto, istituendo la figura del Sottosegretario alla presidenza, con la funzione di coadiuvare il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato ed affidandone l'eventuale nomina al Presidente medesimo;
2. Per assicurare l'efficace svolgimento dei compiti affidati al Sottosegretario alla presidenza, si ritiene opportuno dotare tale figura di un ufficio di segreteria organizzativa per le funzioni di diretto supporto;

Approva la presente legge

Art. 1

Strutture di supporto agli organi di governo.
Modifiche all'articolo 40 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è inserito il seguente:
"2 bis. Il Sottosegretario alla presidenza dispone di un ufficio di segreteria organizzativa per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne, che non si sovrappone con l'ufficio di segreteria di cui dispone il gruppo consiliare cui il Sottosegretario stesso appartiene in qualità di consigliere regionale."
2. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 40 della l.r. 1/2009, le parole: "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2 e 2 bis", e dopo le parole: "relativa dotazione organica" sono aggiunte le seguenti: "assegnando alla struttura di cui al comma 2 bis una unità di personale in meno rispetto alla dotazione massima delle strutture di cui al comma 2".

Art. 2

Responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo.
Modifiche all'articolo 41 della l.r. 1/2009

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 1/2009, le parole: “del Vicepresidente e degli assessori” sono sostituite dalle seguenti: “del Vicepresidente, degli assessori e del Sottosegretario alla presidenza”.

Art. 3

Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo.
Modifiche all'articolo 42 della l.r. 1/2009

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 1/2009, sono inserite le seguenti parole: “o del Sottosegretario alla presidenza”.
2. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 1/2009, dopo le parole: “al cui ufficio di segreteria è preposto” sono inserite le seguenti: “o del Sottosegretario alla presidenza”, e dopo le parole: “di un altro componente della Giunta” sono inserite le seguenti: “o del Sottosegretario alla presidenza”.
3. Al primo periodo del comma 3 bis dell'articolo 42 della l.r. 1/2009, dopo le parole: “al cui ufficio di segreteria è preposto” sono inserite le seguenti: “o del Sottosegretario alla presidenza”.

Art. 4

Personale delle strutture di supporto agli organi di governo.
Modifiche all'articolo 44 della l.r. 1/2009

1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 1/2009, dopo le parole: “di cui all'articolo 40”, sono inserite le seguenti: “commi 1 e 2”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
“1.1. Il personale assegnato alla struttura di cui all'articolo 40, comma 2 bis, può essere scelto esclusivamente tra i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b)”.
3. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 44 della l.r. 1/2009, le parole: “del Presidente e di ciascun componente la Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “del Presidente, di ciascun componente la Giunta regionale o del Sottosegretario alla presidenza”.
4. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 44 della l.r. 1/2009, dopo le parole: “del cui ufficio di segreteria lo stesso fa parte” sono inserite le seguenti: “o del Sottosegretario alla presidenza” e dopo le parole “di un altro componente della Giunta” sono inserite le seguenti: “o all'ufficio di segreteria del Sottosegretario alla presidenza”.
5. Al primo periodo del comma 4 bis dell'articolo 44 della l.r. 1/2009, dopo le parole: “del cui ufficio di segreteria fa parte” sono inserite le seguenti: “o del Sottosegretario alla presidenza”.

Art. 5
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 279.000,00 annui, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023 – 2025.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2023 – 2025, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza, di uguale importo:
Anno 2023
 - In diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 279.000,00;
 - In aumento, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 279.000,00.Anno 2024
 - In diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 279.000,00;
 - In aumento, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 279.000,00.Anno 2025
 - In diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 279.000,00;
 - In aumento, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 279.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 28 marzo 2023

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.03.2023.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 7 dicembre 2022, n. 24
divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 19 dicembre 2022, n. 169

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 8 febbraio 2023

Approvata in data 21 marzo 2023

Divenuta legge regionale 9/2023 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1](#)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2023, N. 15

**Disposizioni di attuazione degli articoli 14 e 34 bis dello Statuto.
Modifiche alla l.r. 3/2009.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Incompatibilità del Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale
- Art. 2 - Indennità di funzione. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 3/2009
- Art. 3 - Rimborso spese per l'esercizio del mandato. Sostituzione dell'articolo 6 bis della l.r. 3/2009
- Art. 4 - Autovetture di servizio. Modifiche all'articolo 37 bis della l.r. 3/2009
- Art. 5 - Clausola d'invarianza finanziaria
- Art. 6 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 9, comma 7, 14, 30 e 34 bis dello Statuto;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Considerato quanto segue:

1. La legge statutaria regionale 17 giugno 2022, n. 20 (Modifiche e integrazioni allo Statuto in materia di Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale e di composizione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale), ha modificato l'articolo 14 dello Statuto reintroducendo, nell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, i Segretari questori con il compito di coadiuvare il Presidente del Consiglio regionale nell'applicazione del regolamento e nell'assicurare la regolarità dello svolgimento dei lavori dell'assemblea ed ha introdotto nell'ordinamento regionale, con l'articolo 34 bis, la figura del Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, scelto tra i consiglieri regionali, con la funzione di affiancare e supportare il Presidente della Giunta regionale nell'esercizio delle molteplici funzioni a lui attribuite;
2. Le funzioni attribuite al Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale risultano ampie e di particolare pregnanza, tali da non consentire, per l'impegno richiesto e per i loro eventuali contenuti, la conciliabilità con altre funzioni istituzionali di rilievo consiliare;
3. Appare dunque necessario prevedere l'incompatibilità della figura del Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale con le cariche di cui all'articolo 1;
4. Il Consiglio regionale, con l'ordine del giorno 12 ottobre 2021, n. 185, collegato alla l.r. statutaria 20/2022, si è impegnato a disciplinare i trattamenti economici delle figure dei Segretari questori e del Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale in modo tale da non comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
5. La presente legge attua le modifiche statutarie sopracitate e modifica le disposizioni della l.r. 3/2009 con la previsione delle nuove figure istituzionali e la rideterminazione delle percentuali dell'indennità di funzione e del rimborso spese per l'esercizio del mandato spettanti ai consiglieri regionali, al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale in modo tale da assorbire i costi derivanti dalle quote da destinarsi alle nuove cariche, nel rispetto dell'ordine del giorno 185/2021;

Approva la presente legge

Art. 1

Incompatibilità del Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale

1. L'incarico di Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale è incompatibile con le cariche di:
 - a) Componente dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale;
 - b) Presidente e vicepresidente di gruppo consiliare;
 - c) Componente dell'Ufficio di presidenza di commissione consiliare permanente.

2. Nel caso in cui la nomina a Sottosegretario sia conferita ad un soggetto che ricopre una delle cariche di cui al comma 1, lo stesso viene invitato a rimuovere la situazione d'incompatibilità. Qualora la situazione non sia rimossa entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito, il Consiglio regionale dichiara il soggetto decaduto dalla carica già rivestita.

Art. 2

Indennità di funzione.

Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 3/2009

1. L'articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Indennità di funzione

1. Ai titolari dell'indennità di carica di cui all'articolo 3 che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta, un'indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati alla data del 1° dicembre 2011:
 - a) Presidente della Giunta: 23,50 per cento;
 - b) Presidente del Consiglio 23,40 per cento;
 - c) Componente della Giunta e Sottosegretario alla presidenza della Giunta: 13,50 per cento;
 - d) Vicepresidente del Consiglio: 13,40 per cento;
 - e) Consigliere segretario del Consiglio: 8,40 per cento;
 - f) Portavoce dell'opposizione e presidente di gruppo consiliare: 10 per cento;
 - g) Vicepresidente di gruppo consiliare composto da almeno tredici consiglieri: 5 per cento;
 - h) Presidente di commissione: 8 per cento;
 - i) Segretario questore del Consiglio: 4 per cento;
 - l) Vicepresidente e consigliere segretario di commissione: 4 per cento.
2. Le indennità di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. Al soggetto che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.”.

Art. 3

Rimborso spese per l'esercizio del mandato.

Sostituzione dell'articolo 6 bis della l.r. 3/2009

1. L'articolo 6 bis della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 bis

Rimborso spese per l'esercizio del mandato

1. Al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta è corrisposto un rimborso spese per l'esercizio del mandato, mensile omnnicomprensivo, determinato nella differenza tra quanto dovuto per indennità di carica ed indennità di funzione ed il limite di euro 13.000,00.
2. Ai consiglieri ed ai componenti della Giunta è corrisposto un rimborso spese per l'esercizio del mandato, mensile omnnicomprensivo, composto da una quota fissa e, per i soli consiglieri, da una quota variabile in base alla distanza tra il comune di residenza ed il comune sede del Consiglio.
3. Al consigliere che ricopre la carica di Sottosegretario alla presidenza della Giunta non spetta la quota variabile di cui al comma 2.

4. La quota fissa di cui al comma 2, è così determinata:
 - a) Presidente della Giunta: euro 2.819,81;
 - b) Presidente del Consiglio: euro 2.824,25;
 - c) componente della Giunta e Sottosegretario alla presidenza della Giunta: euro 2.497,76;
 - d) Vicepresidente del Consiglio: euro 2.182,20;
 - e) Consigliere segretario del Consiglio: euro 2.119,20;
 - f) Portavoce dell'opposizione: euro 2.140,00;
 - g) Presidente di gruppo consiliare: euro 2.110,00;
 - h) Vicepresidente di gruppo consiliare composto da almeno tredici consiglieri: euro 1.988,00;
 - i) Presidente di commissione: euro 2.079,00;
 - l) Segretario questore del Consiglio: euro 1.977,00;
 - m) Vicepresidente e segretario di commissione: euro 1.977,00;
 - n) Consigliere: euro 1.925,00.
5. La quota variabile di cui al comma 2, parametrata ad una presenza media presunta di diciotto giornate per ogni mese, è determinata moltiplicando per euro 0,48 il doppio della distanza tra il comune di residenza, con una distanza massima attribuibile di chilometri 220, e il comune sede del Consiglio, con un minimo di 20 chilometri. La distanza, arrotondata per eccesso ad un multiplo di 20, è calcolata sulla base del percorso stradale ordinario, autostradale, marittimo o combinato più breve. Qualora il doppio della distanza superi i 120 chilometri, per la parte eccedente tale misura il rimborso viene calcolato moltiplicando l'eccedenza per euro 0,26.
6. Nessun rimborso spese od altra utilità sono dovuti per la partecipazione alle commissioni permanenti, istituzionali, speciali, di indagine o di inchiesta.”.

Art. 4

Autovetture di servizio.

Modifiche all'articolo 37 bis della l.r. 3/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 37 bis della l.r. 3/2009 dopo le parole: “assessori” sono inserite le seguenti: “ed al Sottosegretario alla presidenza della Giunta”.

Art. 5

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non deriva alcun onere aggiuntivo rispetto allo stanziamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2022-2023-2024 di cui alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione “Programma 1 “organi istituzionali” Titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettere b), d), e) ed i), della l.r. 3/2009, come sostituito dall'articolo 2, nonché le disposizioni dell'articolo 6 bis, comma 4, lettere b), d), e) ed l), della l.r. 3/2009, come sostituito dall'articolo 3, entrano in vigore dalla prima elezione dei Segretari questori del Consiglio regionale. Da tale data cessa l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 6 bis, comma 1, relativamente alla figura del Presidente del Consiglio regionale.

2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e c), della l.r. 3/2009, come sostituito dall'articolo 2, le disposizioni dell'articolo 6 bis, comma 3, e comma 4 lettere a) e c), della l.r. 3/2009, come sostituito dall'articolo 3, nonché la disposizione dell'articolo 4, entrano in vigore dalla prima nomina del Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale. Da tale data cessa l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 6 bis, comma 1, relativamente alla figura del Presidente della Giunta regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 28 marzo 2023

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.03.2023.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 10 novembre 2022, n. 156

Proponenti:

Consiglieri Mazzeo, Casucci, Fratoni, Petrucci

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 8 febbraio 2023

Approvata in data 21 marzo 2023

Divenuta legge regionale 10/2023 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3](#)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 29 MARZO 2023, N. 16

Nuove disposizioni finalizzate al conseguimento dei valori limite per il materiale particolato PM₁₀ e il biossido di azoto NO₂, previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente. Modifiche alla l.r. 74/2019.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 74/2019

Art. 2 - Misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal d.lgs. 155/2010 in attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 74/2019

Art. 3 - Sanzioni. Diritto di rivalsa. Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 74/2019

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171 (Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa);

Vista la legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente);

Vista la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente);

Vista la legge regionale 2 agosto 2021, n. 26 (Ulteriori misure urgenti per il conseguimento dei valori limite giornalieri per il materiale particolato PM₁₀, previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente. Modifiche alla l.r. 74/2019);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72 (Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente "PRQA");

Visto il parere favorevole, con condizioni, del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 3 febbraio 2023;

Considerato quanto segue:

1. La Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione nei confronti della Repubblica italiana:
 - la procedura di infrazione n. 2014/2147 (Causa C- 644/18 del 13/10/2018, per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM₁₀) conclusasi con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande sezione) del 10 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
 - la procedura di infrazione n. 2015/2043 (Causa C-573/19 del 26/07/2019 per le violazioni del valore limite del biossido di azoto NO₂) conclusasi con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Settima sezione), del 12 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE.
2. Con la l.r. 7/20194 sono state introdotte, nelle more della revisione del piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), misure urgenti, rafforzative delle azioni dello stesso PRQA, da adottare con deliberazione della Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente;

3. Con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-644/18), la Corte di giustizia (Grande sezione) dell'Unione europea ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per aver superato nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di PM₁₀, evidenziando, tra l'altro, che il superamento risulta "tuttora in corso"; con la stessa sentenza la medesima Corte ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno anche all'obbligo sancito dall'articolo 23, in combinato disposto con l'allegato XV della direttiva 2008/50/CE, per non avere adottato misure atte a garantire il rispetto dei valori limite per il PM₁₀ in tali zone e, in particolare, piani per la qualità dell'aria che prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
4. Con sentenza del 12 maggio 2022 (causa C-573/19), la Corte di giustizia (Settima sezione) dell'Unione europea ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE per aver superato nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2010 al 2018, il valore limite annuale fissato per il biossido di azoto (NO₂), evidenziando, tra l'altro, che il superamento risulta "tuttora in corso"; con la stessa sentenza la medesima Corte ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno anche all'obbligo sancito dall'articolo 23, in combinato disposto con l'allegato XV della direttiva 2008/50/CE, per non avere adottato misure atte a garantire il rispetto dei valori limite per il biossido di azoto in tali zone e, in particolare, piani per la qualità dell'aria che prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
5. La Regione Toscana è coinvolta in entrambe le procedure citate: per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM₁₀ nella zona Prato-Pistoia (IT0907) che attualmente risulta conforme ai limiti previsti dalla normativa europea dal 2018, ma che invece nella zona Valdarno pisano e piana lucchese (IT0909) continua a registrare superamenti presso la sola stazione di LU-Capannori; per il superamento relativo alla media annua per il biossido di azoto nell'agglomerato di Firenze (IT0906);
6. L'ultima edizione del progetto di ricerca PATOS (Particolato atmosferico in Toscana), ha rilevato che la sorgente "combustione di biomasse" presso la stazione di LU-Capannori contribuisce alla formazione di PM₁₀ primario per il 53 per cento durante i giorni di superamento, con valori di picco che raggiungono i 70 µg/m³ (microgrammi al metro cubo), con un andamento temporale caratterizzato da una fortissima stagionalità, con valori molto elevati durante la stagione fredda e che tendono a zero durante l'estate;
7. Per quanto riguarda il biossido di azoto la principale sorgente è identificata nel traffico e, in particolare, alle emissioni "exhaust" dei veicoli diesel EURO 3, EURO 4 ed EURO 5. che contribuiscono, nella zona "Agglomerato di Firenze", rispettivamente per il 14 per cento, 25 per cento e 28 per cento, per un totale pari al 67 per cento rispetto al totale del parco macchine diesel, secondo i dati forniti dall'ACI sul parco circolante nell'anno 2021, con la conseguenza che si deve provvedere, in modo graduale, alla limitazione della circolazione per questi veicoli, partendo da quelli con categoria inferiore;
8. Per garantire la piena ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia, con l.r. 26/2021 la l.r. 74/2019 è stata integrata con una disposizione finalizzata a prevedere, nei territori dei comuni in cui non sono rispettati i valori limite previsti dal d.lgs. 155/2010, limitazioni all'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse che non potranno, comunque, avere una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle", ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibile solide);

9. Per assicurare la completa ed effettiva attuazione delle misure di rafforzamento previste dalla l.r. 74/2019 è quindi necessario:
- presidiare efficacemente il rispetto delle limitazioni all'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa mediante l'introduzione di una specifica sanzione amministrativa, quale misura deterrente da affiancare agli incentivi per la sostituzione degli impianti di riscaldamento civile a biomassa con impianti alternativi a basse emissioni già previsti nell'accordo di programma promosso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Toscana ed introdotte con legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021);
 - implementare gli strumenti per il monitoraggio, la vigilanza e l'esercizio dei poteri sostitutivi, già previsti dalla l.r. 74/2019, nonché per l'esercizio del diritto di rivalsa della Regione nel caso la stessa sia chiamata a sopportare oneri finanziari nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili alla mancata ottemperanza, da parte dei comuni, alle disposizioni di cui alla presente legge.
10. In relazione al parere condizionato del Consiglio delle autonomie locali:
- con riferimento al tema dei controlli da effettuare in attuazione della l.r. 74/2019, si dà atto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2023, n. 222 (Prime indicazioni in merito alle modalità per accatastamento, gestione e manutenzione degli impianti termici alimentati a biocombustibile solido in attuazione dell'articolo 23 ter comma 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39), in merito ai dati che possono essere forniti a supporto dei comuni interessati da parte dell'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A, come riscontrati dalla stessa nell'ambito dell'attività ispettiva effettuata ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
 - con riferimento al tema degli incentivi per i cittadini, si dà atto delle misure predisposte dall'assessorato competente al fine di agevolare l'accesso al finanziamento da parte dell'utenza, come risulta dalla nota pervenuta il 14 marzo 2023, prot. AG-GEN-2023-3172-A, che contiene, altresì, indicazioni in merito al quadro delle risorse stanziare per sostenere la transizione verso forme di riscaldamento delle abitazioni a basso impatto ambientale;
 - con riferimento al tema dell'esercizio del diritto di rivalsa della Regione, al fine di evitare dubbi interpretativi, si è ritenuto opportuno adeguare il testo della presente legge per precisare gli adempimenti ai quali i comuni interessati sono tenuti;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche al preambolo della l.r. 74/2019

1. Dopo il punto 8 del preambolo della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente), è inserito il seguente:
"8 bis. In data 12 maggio 2022, in riferimento alla causa C-573/2019, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato inadempiente l'Italia:
 - per non aver provveduto affinché non fosse superato, in modo sistematico e continuato, il valore limite annuale fissato per il biossido di azoto (NO₂) a partire dal 2010 fino al 2018, venendo meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
 - per non aver adottato, a partire dall'11 giugno 2010, misure appropriate per garantire il rispetto del valore limite annuale fissato per il biossido di azoto venendo meno agli obblighi imposti dall'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50/CE, la quale prevede che i piani per la qualità dell'aria stabiliscano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile;"
2. Il punto 16 del preambolo della l.r. 74/2019 è sostituito dal seguente
"16. Nonostante i positivi effetti prodotti dalle politiche regionali realizzate dal 2010 ad oggi in materia di qualità dell'aria, che hanno indotto una progressiva diminuzione delle zone in cui si verificano superamenti dei valori limite e dell'entità dei superamenti stessi per il PM₁₀ e il biossido di azoto NO₂, le procedure di infrazione avviate sono in fase avanzata per cui risulta necessario porre in essere misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi relativi a tali valori limite nel più breve tempo possibile, al fine di evitare l'aggravamento della procedura ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del TFUE;"
3. Dopo il punto 18 del preambolo della l.r. 74/2019 è inserito il seguente:
"18 bis. È altresì necessario:
 - presidiare efficacemente il rispetto delle limitazioni all'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa mediante l'introduzione di una specifica sanzione amministrativa, quale misura deterrente da affiancare agli incentivi per la sostituzione degli impianti di riscaldamento civile a biomassa con impianti alternativi a basse emissioni già previsti dall'Accordo di programma con il Ministero ed introdotte con legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021);
 - implementare gli strumenti per il monitoraggio, la vigilanza e l'esercizio dei poteri sostitutivi nonché per l'esercizio del diritto di rivalsa della Regione, nel caso la stessa sia chiamata a sopportare oneri finanziari nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), per violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria imputabili alla mancata ottemperanza, da parte dei comuni, alle disposizioni di cui alla presente legge;"

Art. 2

Misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal d.lgs. 155/2010 in attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 74/2019

1. Nell'alinea del comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 74/2019, dopo le parole: "al PM₁₀" sono inserite le seguenti: "e al biossido di azoto (NO₂)".
2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 74/2019, le parole: "con le modalità organizzative previste dai rispettivi ordinamenti." sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della lettera b bis), con le modalità organizzative previste dai rispettivi ordinamenti;"
3. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 74/2019, è aggiunta la seguente:
"b bis) presidiano e monitorano l'osservanza delle misure di cui al comma 2, provvedendo, sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), numero 1), della l.r. 9/2010:
 - 1) alla programmazione di controlli, anche in loco, nell'ambito della vigilanza di cui alla lettera b);
 - 2) alla redazione di un rapporto di monitoraggio relativo allo stato di attuazione delle azioni previste nei PAC e agli esiti dei controlli di cui al numero 1), da inviare entro il 31 maggio di ogni anno agli uffici competenti della Giunta regionale."
4. Al comma 4 bis dell'articolo 1 della l.r. 74/2019, dopo le parole "nei PAC," sono inserite le seguenti: "o non ottemperino alla programmazione dei controlli e alla redazione e invio del rapporto di monitoraggio di cui al comma 3, lettera b bis), numeri 1) e 2),".
5. Il comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 74/2019 è sostituito dal seguente:
"5. Il PRQA è adeguato alle misure adottate con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. L'efficacia di tale deliberazione termina con l'adeguamento del piano regionale alle misure stesse."

Art. 3

Sanzioni. Diritto di rivalsa.

Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 74/2019

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 74/2019 è inserito il seguente:
"Art. 1 bis
Sanzioni. Diritto di rivalsa
 1. L'inosservanza dei provvedimenti che attuano le limitazioni di utilizzo dei generatori di calore a biomassa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), accertata nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b bis), numero 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 300,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro, a carico del soggetto che ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, dell'immobile in cui è ubicato l'impianto. È fatta salva l'applicazione in forma ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
 2. La mancata effettuazione del controllo di cui al comma 1, per causa imputabile al soggetto che ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, dell'immobile in cui è ubicato l'impianto, comporta, a carico del medesimo, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 100,00 euro e non superiore a 600,00 euro. È fatto salvo il pagamento in forma ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981.
 3. I comuni nel cui territorio sono ubicati i generatori utilizzati in violazione dei provvedimenti attuativi delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), provvedono all'accertamento dell'infrazione nonché all'irrogazione della sanzione di cui ai commi 1 e 2 e all'introito dei relativi proventi. Restano ferme le competenze dei soggetti a cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

4. In caso di condanne ai sensi dell'articolo 260 del TFUE inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per violazioni degli obblighi europei previsti dal d.lgs. 155/2010 imputabili alla mancata ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, da parte dei comuni interessati, la Regione ha il diritto di rivalersi nei confronti degli stessi, degli oneri finanziari eventualmente sopportati nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 43 della l. 234/2012 per effetto dell'esercizio dell'azione di rivalsa esercitata dallo Stato, anche mediante forme di compensazione, a valere sulle risorse regionali destinate agli enti inadempienti, ai sensi delle disposizioni vigenti.”.

Art. 4

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 29 marzo 2023

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22.03.2023.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 24 ottobre 2022, n. 1
divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 28 ottobre 2022, n. 152

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessore Monia Monni

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 17 marzo 2023

Approvata in data 22 marzo 2023

Divenuta legge regionale 11/2023 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74](#)

SEZIONE III



Consiglio regionale della Toscana

REGOLAMENTO INTERNO N. 34/2023

**Disposizioni di attuazione dell'articolo 14 dello Statuto.
Modifiche al regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27
(Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale).**

**Approvato dal Consiglio regionale nella
seduta del 4 aprile 2023**

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Composizione e durata in carica dell'Ufficio di presidenza. Modifiche all'articolo 4 del reg. int. c.r. 27/2015
- Art. 2 - Elezione dei vicepresidenti e dei segretari del Consiglio. Modifiche all'articolo 6 del reg. int. c.r. 27/2015
- Art. 3 - Funzioni dei segretari del Consiglio. Sostituzione dell'articolo 10 del reg. int. c.r. 27/2015
- Art. 4 - Ordine delle sedute consiliari. Sanzioni disciplinari. Modifiche all'articolo 96 del reg. int. c.r. 27/2015
- Art. 5 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 14 dello Statuto, come modificato dalla legge statutaria 17 giugno 2022, n. 20 (Modifiche e integrazioni allo Statuto in materia di Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale e di composizione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale), che ha introdotto la figura dei "segretari questori";

Visto l'articolo 22 dello Statuto;

Visto il regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Considerato quanto segue:

1. È necessario disciplinare le funzioni svolte dai quattro segretari del Consiglio regionale, due dei quali con funzione di questori, introducendo specifiche disposizioni nel reg. int. c.r. 27/2015;
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono dichiarate urgenti ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del reg. int. c.r. 27/2015, in considerazione della necessità della loro applicazione immediata;

Approva il presente regolamento

Art. 1

Composizione e durata in carica dell'Ufficio di presidenza.
Modifiche all'articolo 4 del reg. int. c.r. 27/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale), le parole: "due segretari" sono sostituite dalle seguenti: "quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore".

Art. 2

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari del Consiglio.
Modifiche all'articolo 6 del reg. int. c.r. 27/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del reg. int. c.r. 27/2015 è sostituito dal seguente:
"1. I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari del Consiglio sono eletti subito dopo il Presidente del Consiglio a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voto, i più anziani di età."

Art. 3**Funzioni dei segretari del Consiglio.
Sostituzione dell'articolo 10 del reg. int. cr. 27/2015**

1. L'articolo 10 del reg. int. c.r. 27/2015 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Funzioni dei segretari del Consiglio
1. I quattro segretari del Consiglio sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute non pubbliche tenendo conto dei consiglieri iscritti a parlare; su richiesta del Presidente del Consiglio danno lettura dei processi verbali e di ogni altro atto o documento che debba essere comunicato all'Assemblea; svolgono l'appello nominale; accertano il risultato delle votazioni e vigilano sulla fedeltà dei resoconti delle sedute; sovrintendono alla verifica dei testi approvati dal Consiglio.
2. I quattro segretari coadiuvano il Presidente del Consiglio nell'assicurare il regolare andamento delle sedute del Consiglio.
3. In caso di necessità il Presidente del Consiglio può chiamare un altro consigliere a svolgere, per una determinata seduta, le funzioni di cui ai commi 1 e 2.
4. I segretari questori collaborano al mantenimento dell'ordine nelle sedute del Consiglio, secondo le disposizioni del Presidente del Consiglio.
5. I quattro segretari vigilano sulla gestione dell'amministrazione consiliare, in applicazione delle direttive dell'Ufficio di presidenza del Consiglio."

Art. 4**Ordine delle sedute consiliari. Sanzioni disciplinari
Modifiche all'articolo 96 del reg. int. c.r. 27/2015**

1. Al comma 3 dell'articolo 96 del reg. int. c.r. 27/2015 dopo le parole: "ai segretari" è aggiunta la seguente: "questori".

Art. 5**Entrata in vigore**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono dichiarate urgenti ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del reg. int. c.r. 27/2015, in considerazione della necessità della loro applicazione immediata ed entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**